

Ulteriore "via libera" dal Consiglio di Stato all'istituto della perequazione

giovedì 05 agosto 2010

Ultimo aggiornamento lunedì 16 agosto 2010

di VALENTINO PETERLE.

La sentenza n. 4545/2010 della IV Sezione del Consiglio di Stato (leggila qui) si segnala perchè affronta, chiarendone natura e fondamento normativo, il tema della perequazione urbanistica in relazione ad alcune previsioni del PRG di Roma, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle della sentenza 1524/2010 del Tar Lazio in punto riformata.

Com'è noto, si tratta di tema di cui il Consiglio di Stato già si era occupato (sentenza 216/2010, IV Sezione, leggila qui), poi ripresa anche dal Tar Veneto, in relazione alla stessa vicenda, nella successiva sentenza 1270/2010, leggila qui), proprio con riferimento ad alcune scelte pianificatorie del Comune di Padova che avevano introdotto strumenti perequativi di cui all'art. 36 L.R. 11/2004, giungendo a conclusioni che, sotto ulteriore profilo, vengono ora confermate dalla decisione in rassegna.

Pare dunque consolidarsi - per opera del Massimo Giudice del sistema amministrativo - quell'indirizzo giurisprudenziale che reputa sostanzialmente conforme al quadro costituzionale e legislativo vigente l'istituto della perequazione urbanistica quale ormai largamente praticato dagli enti locali, discostandosi da quanti (vedi ad esempio Tar Veneto, II sez., sent. 775/2005) ne avevano invece ravvisato il carattere sostanzialmente espropriativo, quale utile escamotage per i pianificatori comunali ai "lacci e laccioli" imposti dalla giurisprudenza europea in materia di reiterazione di vincoli espropriativi.

La perequazione urbanistica è invece ritenuta in linea col sistema in quanto essa è, da un lato, espressione della potestà conformativa del territorio di cui l'Amministrazione pubblica è titolare nell'esercizio della propria attività di pianificazione; dall'altro, in quanto sussiste la possibilità di ricorrere a modelli privatistici e consensuali (che traggono fondamento normativo nel combinato disposto degli art. 1 comma 1 bis e 11 della L. 241/1990) per il perseguimento di finalità di interesse generale.

In definitiva, la perequazione non può essere ritenuta - come invece sostenuto dalle società appellate - "un anomalo ibrido tra conformazione e espropriazione" ma è invece istituto che "rientra a pieno titolo nel legittimo esercizio della potestà pianificatoria e conformativa del territorio".